### ARPAE

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-374 del 27/01/2020

Oggetto VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL

PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI INCENDIO COMUNE: COTIGNOLA TITOLARE: MADEL SPA

CODICE PRATICA N. BO04A0097/19VR01

Proposta n. PDET-AMB-2020-349 del 23/01/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

**OGGETTO:** VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI

INCENDIO

COMUNE: COTIGNOLA
TITOLARE: MADEL SPA

CODICE PRATICA N. BO04A0097/19VR01

#### IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti
che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze
in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della
qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti
di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri
dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in  $\in$  250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/117822 del 26/07/2019 e successiva integrazione Prot. n. PG/2019/177004 del 18/11/2019 (pratica B004A0097/19VR01) con la quale la ditta MADEL SPA C.F.: 01155210394, con sede legale in Via E. Torricelli n.3 del comune di Cotignola (RA), ha chiesto le varianti sostanziali alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, rilasciata alla medesima con Determinazione n. 5692 del 08/05/2015;

richiamata la concessione che è stata rilasciata ad uso industriale per produzione di detergenti e cosmetici, con una portata massima di 10 l/s per 48533 mc/a, mediante un nuovo pozzo (pozzo 1) da perforare in sostituzione di quello esistente (pozzo 2) fino alla profondità di 372,5 m e con scadenza al 31/12/2024;

considerato che le varianti richieste consistono in:

- aumento del volume di prelievo da 48533 a 120.000 mc/a, a parità di portata concessa di 10 l/s, per sostenere un aumento di produzione;
- utilizzazione delle acque anche ad uso anti incendio;
- mantenimento del vecchio pozzo di prelievo come pozzo di scorta da utilizzare solo in caso di soccorso di quello nuovo;
- aumento della profondità del nuovo pozzo 1 per consentire la captazione di tutto lo spessore dell'acquifero intercettato da 367 m a 372,5 fino alla sua base posta a 385 m;

#### considerato che:

- l'istanza ha le caratteristiche di variante sostanziale e pertanto è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;
- il prelievo richiesto è utilizzato per circa il 70% per la produzione di detergenti e cosmetici e per circa il 30% per la centrale termica ed i lavaggi degli impianti e per l'alimentazione dei presidi anti incendio a servizio della produzione;
- i suddetti usi sono assimilabili, a quello *industriale* ed a quello *igienico* e assimilati (anti incendio), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;
- dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 314 del 02/10/2019 della domanda iniziale, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione; che, a seguito della successiva richiesta di destinazione d'uso della concessione anche a uso anti incendio, presentata in sede di integrazioni, non si è ritenuto necessario ripubblicare la domanda in quanto il nuovo uso trova capienza sempre nel volume massimo richiesto;

preso atto del parere favorevole dell'Agenzia
Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e

Rifiuti, assunto agli atti con Prot. n. PG/2019/156292 del 11/10/2019;

preso atto del parere non favorevole della Provincia di Ravenna, assunto agli atti con Prot. n. PG/2019/145249 del 20/09/2019, perché la subsidenza relativa al periodo 2006-2011 dell'area in cui si trovano i pozzi è risultata da 6 a 7,5 mm/a;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, la derivazione:

- 1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):
- il corpo idrico sotterraneo: Pianura Alluvionale confinato inferiore codice 2700ER DQ2 PACI, con stato quantitativo Buono ed in assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, con soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 20 m (2010-2012) dal piano campagna e trend positivo; caratterizzato localmente da subsidenza con velocità passata da 10/7,5 mm/a nel periodo 2006-2011 a 5/7,5 e 5/2,5 m/a nel periodo 2011-2016; per il quale pur in assenza di impatti significativi sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso;
- 2. comporta un rischio ambientale (repulsione), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", per impatto moderato e criticità media (soggiacenza piezometrica tra 15 e 25 m. dal p.c. e trend piezometrico costante/positivo), per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto di misure di mitigazione e prescrizioni;

preso atto della verifica di congruità dei quantitativi richiesti in concessione con i fabbisogni idrici produttivi effettuata dal richiedente e dell'inserimento nel piano degli investimenti di realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque reflue;

considerato che:

- la falda di prelievo appartiene alla formazione delle Sabbie Gialle di letteratura (IMO) ed è caratterizzata nell'intorno e lateralmente alla zona di prelievo dallo spiazzamento delle acque dolci di origine continentale ivi contenute da parte delle acque salmastre di origine marina;
- sulla base della prova di pompaggio eseguita dal concessionario il 18/10/2019 la soggiacenza piezometrica statica è pari a -11,8 m dal p.c., mostrando a livello locale un miglioramento rispetto a i valori di monitoraggio 2010-2012;

#### ritenuto che:

- il parere della Provincia di Ravenna espresso in merito alla velocità di subsidenza nel periodo 2006-2011 possa essere superato sulla base degli aggiornamenti disponibili per il periodo 2011-2016 e delle tendenze positive in atto a scala locale per la soggiacenza e trend piezometrico;
- sia opportuno verificare che l'aumento di prelievo richiesto non comporti nel tempo un peggioramento delle condizioni piezometriche locali che possa favorire incrementi di subsidenza e/o di ingressione nell'acquifero di acque salmastre, mediante un monitoraggio piezometrico in continuo ed un controllo almeno annuale della qualità delle acque prelevate;
- ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio delle varianti alla concessione richiesta, con le seguenti prescrizioni:
- di effettuare un monitoraggio piezometrico in continuo nel pozzo 1;
- di misurare tramite contatore i volumi di prelievo annuali;
- di effettuare un analisi di qualità delle acque di falda ogni anno su un campione d'acqua raccolto nel pozzo 1 in ottobre;
- di ridurre la durata della concessione al 31/12/2022, inferiore a quella stabilita nella Determinazione n. 5692 del 08/05/2015 oggetto di variante, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato e degli aggiornamenti della rete regionale di monitoraggio;

- di presentare in sede di rinnovo della concessione il cronoprogramma di realizzazione delle misure di risparmio idrico e di riciclo e riutilizzo della risorsa nelle varie fasi produttive inserito nel piano degli investimenti aziendali;

considerato che con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/1900209 del 11/12/2019, la ditta istante, in sede di richiesta di firma del Disciplinare di concessione, rispetto alle prescrizioni sopra previste, ha richiesto di rivalutare la scadenza della concessione dal 31/12/2022 al 31/12/2026:

- 1. in modo da avere un periodo di monitoraggio (piezometrico e di qualità delle acque) più lungo e rappresentativo degli effetti dell'esercizio della concessione;
- 2. per consentire la definizione di un progetto esecutivo di misure di risparmio idrico e di riciclo e riutilizzo delle acque utilizzate, il cui iter è previsto nel piano aziendale nell'arco di 4-5 anni e quindi entro il 2026;

ritenuto che la richiesta presentata dalla ditta istante possa essere accolta in quanto in caso di peggioramento delle condizioni ambientali è nella possibilità di questa Agenzia di procedere in qualsiasi momento alla limitazione o sospensione/revoca della concessione, ai sensi degli art.li 30 e 33 del RR n. 41/2001;

### considerato che:

- ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001;
- nella fattispecie, quello più elevato corrispondente all'uso industriale;
- l'aumento del volume di prelievo richiesto non comporta una variazione dell'importo del canone di concessione 2019 pari ad  $\in$  2117,48;

verificato che sono stati effettuati i seguenti
pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio
della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 195,00;

- dei canoni pregressi di concessione 2016-2018 d'importo complessivo pari ad € 6298,46 comprensivo degli interessi legali maturati;
- del canone 2019 pari a € 2128,66 comprensivo degli interessi legali maturati;
- dell'adeguamento di  $\in$  47,88 del deposito cauzionale già versato in sede di concessione rilasciata con determinazione n. 5692 del 08/05/2015 (rif. pratica BO04A0097);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario
all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione
conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di rilasciare alla ditta MADEL SPA C.F.: 01155210394, con sede legale in Via E. Torricelli n.3 del comune di Cotignola (RA), la variante sostanziale alla concessione di prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n. 5692 del 08/05/2015, sul terreno censito nel NCT del comune di Medicina al Foglio 137 mappale 266, alle seguenti condizioni:
- a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10 1/s e per un volume massimo di 120.000 mc/a ad uso industriale e uso antincendio, mediante due pozzi di cui: uno nuovo di prelievo (pozzo 1) e l'altro esistente di soccorso (pozzo 2), autorizzati con Determinazione n. 5692 del 08/05/2015 ed ubicati rispettivamente sul terreno censito al NCT del comune di Cotignola al Foglio 3 Mappale 364 (a seguito del frazionamento del 301), di proprietà di FRAER LEASING, a ciò consenziente, nel punto di coordinate UTM RER: X= 733858 Y= 920768, ed al Foglio 3 mappale 92 di proprietà del concessionario, nel punto di coordinate UTMRE: X= 733550 Y= 920931;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

- c) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2026. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;
- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;
- e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il canone annuale di concessione 2019 per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in  $\in$  2117,48, e della relativa quota d'interessi legali maturati pari ad  $\in$  11,18, per un importo totale dovuto di  $\in$  2128,66; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-

Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

- 4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con determinazione n. 5692 del 08/05/2015 e dalla presente concessione, il concessionario ha corrisposto il canone pregresso per gli anni 2016-2018 d'importo complessivo pari ad € 6229,51 e della relativa quota d'interessi legali maturati pari ad € 69,09, per un importo totale dovuto di € 6298,60, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR 41/2001; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;
- 5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;
  - 6) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;
- 7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al

recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

- 8) di stabilire che la cauzione, fissata in  $\in$  2117,48, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di  $\in$  2069,60=, in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di  $\in$  47,88=; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico";
- 9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 14) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;
- 15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

#### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta MADEL SPA C.F.: 01155210394, con sede legale in Via E. Torricelli n.3 del comune di Cotignola (RA)

#### Art.1

# Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: Pianura Alluvionale - confinato inferiore codice 2700ER DQ2 PACI, mediante due pozzi di cui: uno nuovo di prelievo (pozzo 1) e l'altro esistente di soccorso (pozzo 2), autorizzati con 5692 del 08/05/2015 Determinazione n. ed ubicati rispettivamente sul terreno censito al NCT del comune di al Foglio 3 Mappale 364 Cotignola (a seguito frazionamento del 301), di proprietà di FRAER LEASING, a ciò consenziente, nel punto di coordinate UTM RER: X= 733.858 Y= proprietà del 920.768, ed al Foglio 3 mappale 92 di concessionario, nel punto di coordinate UTMRE: X= 733550 Y= 920931, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B) il pozzo 1 è profondo 385 m ed è costituito da una colonna di captazione cieca in acciaio di 244 mm di diametro, fino alla profondità di 255 m e di diametro di 160 mm fino a 363 m e da una colonna filtrante in acciaio inox di 114 mm, estraibile di cui: tratto cieco da -363,00 m a -367,00 m dal p.c.; tratto fessurato da -367,00 m a -385,00 m dal p.c.; dotato di elettropompa sommersa con potenza di 11 KW e contatore volumetrico sulla tubazione di mandata;
- il **pozzo 2** è profondo 372,5 m ed è costituito da una colonna di captazione cieca in ferro zincato di 250 mm di diametro, fino alla profondità di 367 m e da una colonna filtrante fino a fondo pozzo; dotato di elettropompa sommersa con potenza di 11 KW e contatore volumetrico sulla tubazione di mandata;
- le colonne filtranti di entrambi i pozzi sono poste in corrrispondenza di un acquifero sabbioso appartenente alla formazione delle Sabbie Gialle di letteratura (IMO) spesso da 363 a 385 m di profondità con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico di 11,80/26,26 alle portate di 0/10 l/s come da prova di portata del 18/10/2019, caratterizzato da qualità delle acque come da rapporto di

- prova n. 1532846 (laboratorio Agriparadigma) su campione raccolto nel pozzo 1 in data 01/10/2015 agli atti con Prot. n. PG/2019/177004 del 18/11/2019;
- C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10 1/s e per un volume massimo di 120.000 mc/a mediante il pozzo 1, mentre il pozzo 2 viene utilizzato solo come pozzo di soccorso in caso di non funzionamento di quello 1;
- D) la risorsa è utilizzata per circa il 70% per la produzione di detergenti e cosmetici e per circa il 30% per la centrale termica ed i lavaggi degli impianti e per l'alimentazione dei presidi anti incendio a servizio della produzione; i suddetti usi sono assimilabili a quello industriale ed a quello igienico e assimilati (anti incendio), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

# Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

#### Art. 3

# Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sulle tubazioni di mandata della pompa di prelievo di entrambi i pozzi;
- effettuare il monitoraggio in continuo del livello piezometrico della falda nel pozzo 1 con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento di misura, prevedendo una misura ogni ora;
- effettuare un **analisi di qualità** delle acque di falda ogni anno su un campione d'acqua raccolto nel pozzo 1, in ottobre;

- inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sotto forma di diagrammi tempo soggiacenza i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo; e la qualità delle acque da laboratorio certificato;
- presentare in sede di rinnovo della concessione **il cronoprogramma** di realizzazione delle misure di risparmio idrico e di riciclo e riutilizzo della risorsa nelle varie fasi produttive inserito nel piano degli investimenti aziendali.
- Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
- Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato ambientale della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

# Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

#### Art.5

# Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2026 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, <u>prima della scadenza della concessione</u> con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e

spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### Art.6

### Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può limitare o sospendere, oppure **revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art.li 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

# Art.7 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

# Art.8 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito** cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

# Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Della Cuna Maurizio, legale rappresentante della ditta MADEL SPA C.F.: 01155210394, con sede legale in Via E. Torricelli n.3 del comune di Cotignola (RA), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.